



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Ordinanza speciale n. 3 dell'11/04/2023

ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - Interventi di ricostruzione nel comune di Forio (NA).

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, On. le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e rinnovato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2023, al n. 265;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare le disposizioni di cui al capo III, intitolato "*Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017*" (d'ora in avanti "decreto-legge n. 109 del 2018");

Visto l'articolo 1, comma 734, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il quale è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2023 del termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

Visto l'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in base al quale "*Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione degli uffici della struttura commissariale di cui all'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente”;

Visto altresì il comma 4-ter del predetto articolo 13, in base al quale “*Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto*”;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Dato atto che:

- le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione;
- attraverso le ordinanze in deroga possono essere disposte ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE”;

- tramite le ordinanze in deroga, il Commissario straordinario individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Vista l'ordinanza n. 19 del 6 ottobre 2022 recante “*Organizzazione della Struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017*”, in particolare l'articolo 6, il quale prevede:

- comma 1: “*Per interventi di particolare criticità ed urgenza individuati con ordinanze in deroga, da emanarsi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n.76 del 2020, nonché dell'articolo 13, comma 4bis, del decreto legge n. 228 del 2021, la Struttura commissariale può svolgere le funzioni di Soggetto attuatore e stazione appaltante.*”;
- comma 2: “*Nei casi di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede a nominare il Responsabile unico del procedimento (RUP) e le altre figure tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché a individuare uno o più responsabili tecnici con la funzione di predisporre le relazioni istruttorie, con l'ausilio degli esperti della Struttura commissariale, di coordinare gli interventi ed assicurarne il monitoraggio. Agli stessi tecnici incaricati potranno essere affidate le funzioni istruttorie previste dal comma 8, dell'articolo 26, del decreto legge n. 109 del 2018, nonché quelle eventualmente introdotte con le ordinanze in deroga. Il Commissario straordinario può, altresì, affidare l'incarico di Collaudatore.*”;
- comma 3: “*Il Commissario straordinario individua, all'interno della Struttura commissariale, i soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali cui affidare gli incarichi di cui al comma 2.*”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 1453 del 12 ottobre 2022, con il quale sono stati individuati, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 19 del 2022 nonché dell'articolo 13, comma 4-*bis*, del decreto legge n. 228 del 2021, i responsabili tecnici per la predisposizione delle relazioni istruttorie propedeutiche alla adozione delle ordinanze in deroga per la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno;

Vista l'ordinanza n. 6 del 10 maggio 2019, recante *“Approvazione dello stralcio del piano finalizzato ad assicurare, per gli edifici scolastici danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017, il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica”*;

Vista l'ordinanza n. 9 del 12 febbraio 2020, recante *“Rimodulazione del piano finalizzato ad assicurare, per gli edifici scolastici danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017, il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa della normale attività scolastica, educativa o didattica”*;

Vista l'ordinanza n. 14 del 29 ottobre 2020, recante *“Approvazione del primo stralcio del piano delle opere pubbliche danneggiate a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017”*;

Vista la relazione predisposta dal comune di Forio, acquisita al protocollo n. 1039 del 04/04/2023;

Visti gli esiti della Relazione tecnica istruttoria predisposta dal tecnico della Struttura commissariale designato con decreto del Commissario straordinario n. 1453 del 12 ottobre 2022 e sottoscritta dal Dirigente competente della struttura commissariale, allegata alla presente ordinanza (All. 1) e predisposta anche tenendo conto della documentazione protocollata agli atti della struttura commissariale e agli aggiornamenti formali e informali delle interlocuzioni con il Comune;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

- a) gli interventi riguardano edifici la cui ricostruzione è urgente, di particolare criticità e indispensabile al fine del recupero unitario del tessuto urbano;
- b) l'impossibilità di disporre di idonei spazi sta determinando gravi pregiudizi alle attività didattiche e al loro regolare svolgimento, di talché si rende necessario garantire quanto prima il recupero pieno degli edifici scolastici danneggiati, nonché garantire nell'immediato spazi alternativi in cui poter ospitare la popolazione scolastica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

c) sussiste l'esigenza di assicurare la funzione educativa e di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre, garantendo a studenti, docenti e personale amministrativo condizioni di lavoro in linea con le attività che vi si svolgono;

d) gli interventi riguardano edifici ed infrastrutture per le quali è in atto un crescente, progressivo ammaloramento, nonché opere di consolidamento necessarie al fine di garantire la stabilità delle singole strutture e il loro stato di conservazione, evitando il potenziale verificarsi di danni irrimediabili a persone e cose;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali, ai sensi del comma 4-ter dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in quanto gli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e scolastici e del consolidamento del costone del comune di Forio si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticità;

Considerato che con nota prot. n. 14414 del 25 maggio 2020, il comune di Forio ha rappresentato l'esigenza di eseguire interventi di messa in sicurezza per il seguente immobile:

- 1) Lavori di miglioramento sismico e funzionale del Palazzo Municipale (ex Convento di San Francesco) per un importo di euro 1.191.130,14;

Considerato inoltre che dall'istruttoria di cui sopra è altresì emersa la necessità di realizzare altri tre interventi non compresi nell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 14 del 2020 e, in particolare:

- 2) Lavori di realizzazione di edificio, a forte prefabbricazione, da destinare temporaneamente ad uso scolastico, in località Panza per un importo di euro 4.850.000,00;
- 3) Lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico, compresa tra il promontorio del Soccorso e la località Pietre Rosse - 1° stralcio, per un importo di euro 7.121.196,25;
- 4) Lavori di miglioramento sismico del Plesso scolastico Istituto Nautico "Cristofaro Mennella" per un importo di euro 1.320.158,38;

Ritenuto che al fine di garantire strutture idonee all'attività educativa per tutto il tempo necessario alla ricostruzione delle scuole i moduli scolastici dovranno avere un adeguato dimensionamento, ipotizzato per ospitare una o più scuole, anche a rotazione, sulla base delle esigenze e in relazione alla popolazione scolastica e alla consistenza degli edifici danneggiati e, pertanto, i moduli dovranno avere caratteristiche di stabilità e definitività tale da poter essere utilizzate, al termine della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

ricostruzione delle scuole, quali luoghi di aggregazione sociale realizzandosi in tal modo un intervento complessivamente più economico ed efficiente rispetto alla fornitura di moduli provvisori, successivo smaltimento e riduzione in pristino delle aree;

Dato atto che:

- per l'intervento di cui al punto 1) relativo ai "Lavori di miglioramento sismico e funzionale del Palazzo Municipale (ex Convento di San Francesco)", è stato già finanziato il 30% delle spese tecniche totali stimate con l'ordinanza n. 14 del 2020;
- a seguito dell'istruttoria svolta dal comune di Forio e dai tecnici della struttura commissariale, e per le ragioni evidenziate nelle suddette relazioni, si è resa necessaria una rimodulazione degli importi degli interventi, come sopra programmati, sia in ragione di scelte progettuali che per effetto del noto aumento dei prezzi nel comparto edilizia;

Considerato che dalla relazione del comune di Forio emerge che a causa della inagibilità del Palazzo Municipale, gli uffici comunali sono attualmente ospitati in immobili privati detenuti in locazione;

Ritenuto altresì di dover provvedere alla copertura degli oneri eventualmente occorrenti per la locazione di immobili anche privati, i cui canoni non potranno superare i valori medi dell'osservatorio del mercato immobiliare, per gli edifici scolastici ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett.b) del DL 109/2018 e per gli altri immobili autorizzandone l'imputazione nei quadri economici degli interventi sopraelencati entro il limite del 3% dell'importo stanziato per ciascun intervento con la presente ordinanza, riferiti agli immobili oggetto di demolizione e ricostruzione o presso i quali siano depositati beni mobili da riutilizzare;

Ritenuto di dover approvare il Piano degli interventi di recupero degli edifici di proprietà del comune di Forio, meglio descritti nell'Allegata relazione istruttoria a firma del tecnico designato e del dirigente della struttura commissariale, nel limite massimo di euro 10.641.354,63 che trovano copertura a valere sulle risorse della contabilità speciale attribuita al Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 109 del 2018, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie;

Dato atto che il comune di Forio attesta di disporre di una organizzazione interna che presenta adeguate professionalità preposte alla gestione degli appalti;

Ritenuto opportuno, in virtù della specificità delle opere e per ragioni di continuità e connessione con quelle già avviate, individuare il comune di Forio, il quale presenta i necessari requisiti di capacità



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

organizzativa e professionale, quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore per gli interventi di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa essere, altresì, supportato da specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, ivi comprese le attività proprie dell'Ufficio di direzione dei lavori e di coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 101, commi 2 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attività, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che:

- la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico;
- a tal fine, con nota prot. n. 2736 del 5 ottobre 2022 al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) è stata richiesta la disponibilità a collaborare con il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017 al fine di realizzare azioni concrete e adottare un modello di ricostruzione sostenibile per una concreta opportunità di sostegno e riqualificazione del territorio nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi sismici;
- con nota acquisita agli atti al prot. n. 3184 dell'8 novembre 2022, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ha manifestato piena disponibilità a fornire un contributo nell'ambito della promozione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico dell'isola di Ischia, estendendo l'attività di supporto già avviata con la Struttura commissariale del centro Italia con il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 25 marzo 2021;

Considerato che i soggetti attuatori di cui all'articolo 27 del decreto legge n. 109 del 2018, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), devono



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

proporre al Commissario straordinario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'articolo 36, comma 2, lett. *d*), del decreto legislativo n. 50 del 2016 a sua volta derogato dalle vigenti disposizioni di cui al combinato disposto del D.L. 76 del 2020 e 77 del 2021 – convertiti rispettivamente con Leggi n. 120 del 2020 e 108 del 2021 e s.m.i.;

Considerato che la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, previa consultazione di un congruo numero operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i contratti pubblici di importo pari o inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, non osta ai principi del legislatore comunitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, atteso che l'articolo 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare;

Considerato che l'articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 76 del 2020, nel riconoscere particolare rilevanza, tra gli altri, al settore dell'edilizia scolastica prevede che *“le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge”* rafforzando pertanto in tali casi la possibilità di derogare alle procedure ordinarie;

Ritenuto di derogare all'articolo 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Dato atto che l'articolo 48, comma 5, del decreto legge n. 77 del 2021 consente di porre a base di gara il progetto definitivo;

Considerato che il progetto di fattibilità tecnica ed economica, come disciplinato dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, deve comunque essere connotato da un sufficiente grado di dettaglio e da una analisi comparativa delle diverse soluzioni in termini di costi e benefici per la



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

collettività e della qualità ed efficienza energetica dell'opera, essendo richiesto anche il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali;

Considerato necessario, al fine del più corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

Considerato che l'articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;

Ritenuto di riconoscere, sulla base del costante orientamento interpretativo di cui all'art. 32, comma 10 del Codice Appalti, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto, in deroga all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 32 del 2019, che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere fino alla conclusione degli interventi la disciplina di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Ritenuto, al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, che il contratto possa prevedere che all'esecutore sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'articolo 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte;

Ritenuto ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi di derogare le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'articolo 6 della presente ordinanza;

Ritenuto, di poter derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020 per quanto attiene alla previsione, in ciascun appalto, del Collegio consultivo tecnico, adottando una specifica disciplina per gli interventi di adeguamento, miglioramento sismico e ricostruzione degli immobili del comune di Forio;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Vista la nota del Comune di Forio n. 13342 del 30 marzo 2023, acquisita al prot. n. n. 983 in pari data, con la quale l'ente ha chiesto di poter stralciare l'intervento dei moduli definitivi OS/FO/02, dall'ordinanza speciale in parola, rimandando l'ammissione a finanziamento dello stesso ad ulteriore provvedimento, a causa del protrarsi delle procedure di acquisizione, tramite cessione volontaria, dell'area, in località Panza, ritenuta maggiormente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione territoriale, rispetto a quella precedentemente individuata, in località Baiola;

Dato atto che si procederà, con successivo provvedimento, all'inserimento dell'intervento OS/FO/02 "Lavori di realizzazione di edificio, a forte prefabbricazione, da destinare temporaneamente ad uso scolastico, in località Panza, nel Comune di Forio (NA)", in aggiunta agli interventi di cui all'art. 1;

Accertata con i dirigenti della Struttura commissariale la disponibilità delle risorse sulla contabilità speciale n. 6103 accesa sulla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nonché la loro imputazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

pluriennale in ragione degli stanziamenti aggiuntivi previsti dall'art. 1 comma 737 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio);

Vista l'attestazione, a firma dei dirigenti competenti della struttura commissariale, contenente la valutazione di impatto finanziario e i cronoprogrammi, acquisita al prot. 1131/CS/ISCHIA in data 11/04/2023 (Allegato 2);

DISPONE

Art. 1

(Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza)

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, sono individuati e approvati come urgente e di particolare criticità, gli interventi di ricostruzione degli edifici comunali del comune di Forio danneggiati dagli eventi sismici, meglio descritti nell'Allegata Relazione tecnica, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:
 - a) Lavori di miglioramento sismico e funzionale del Palazzo Municipale (ex Convento di San Francesco), importo iniziale presunto pari a euro 1.191.130,14, modificato in aumento in euro 2.200.000,00;
 - b) Lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico, compresa tra il promontorio del Soccorso e la località Pietre Rosse – 1° stralcio, per un importo di euro 7.121.196,25;
 - c) Lavori di miglioramento sismico del Plesso scolastico Istituto Nautico “Cristofaro Mennella” per un importo di euro 1.320.158,38.
2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticità ed urgenza, come evidenziato nella relazione del comune di Forio ed in quella a firma dell'istruttore e del dirigente della struttura commissariale, in quanto:
 - a) riguardano edifici la cui ricostruzione è urgente, di particolare criticità e indispensabile al fine del recupero unitario del tessuto urbano;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- b) l'impossibilità di disporre di idonei spazi sta determinando gravi pregiudizi alle attività didattiche e al loro regolare svolgimento, di talché si rende necessario garantire quanto prima il recupero pieno degli edifici scolastici danneggiati;
 - c) sussiste l'esigenza di assicurare la funzione educativa e di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre, garantendo a studenti, docenti e personale amministrativo condizioni di lavoro in linea con le attività che vi si svolgono;
 - d) gli interventi riguardano edifici per i quali è in atto un crescente progressivo ammaloramento, nonché opere di consolidamento necessarie al fine di garantire la stabilità delle singole strutture e il loro stato di conservazione, evitando il potenziale verificarsi di danni irrimediabili a persone e cose;
 - e) ricorre l'urgenza di mettere in sicurezza il tratto di costa compresa tra il promontorio del Soccorso e la località Pietre Rosse a rischio idrogeologico.
3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta dal comune di Forio, nell'Allegata Relazione sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2

(Individuazione del soggetto attuatore e disposizioni in materia di responsabile unico del procedimento)

1. In ragione della unitarietà degli interventi, il comune di Forio è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui alla presente ordinanza e per le attività ivi indicate, in quanto ha attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione diretta dei procedimenti, anche relativamente alla funzione di stazione appaltante con esclusione dell'obbligo di ricorrere alla centrale di committenza, in deroga all'art. 37 del Codice dei contratti pubblici.
2. In ragione dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle criticità che caratterizzano gli interventi oggetto della presente ordinanza speciale, per i



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

compiti relativi alle procedure di programmazione e progettazione degli interventi di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, qualora il comune attesti l'assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari, l'incarico di responsabile unico del procedimento può essere affidato a personale in posizione di comando presso la Struttura commissariale ivi compreso il personale di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto legge n. 109 del 2018, in possesso del titolo di studio e della esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all'entità degli interventi da realizzare, ovvero della sola esperienza professionale maturata presso la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore a 15 anni. In tal caso, il comune avrà facoltà di designare le figure professionali di supporto al responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Gli oneri per gli incarichi di cui al presente comma sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

3. Il soggetto attuatore, entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, deve comunicare al Commissario straordinario la nomina del responsabile unico del procedimento ovvero comunicare l'impossibilità di procedere in tal senso e l'eventuale modifica del cronoprogramma di attuazione di cui all'art. 1 comma 1.
4. Qualora non ricorra l'esigenza di cui al primo periodo del comma 2, il Commissario straordinario, in ragione dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali, può individuare tra il personale in forza presso la Struttura commissariale, ivi compreso il personale di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legge n. 109 del 2018, soggetti idonei cui poter affidare l'incarico di supporto al responsabile unico del procedimento. I relativi oneri sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 3

(Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative)

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, anche tenuto conto delle esigenze di tempestività e del divieto di aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 secondo le seguenti modalità semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

- a. per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, a sua volta derogato dalle vigenti disposizioni di cui al combinato disposto dei decreti-legge nn. 76 del 2020 e 77 del 2021 – convertiti rispettivamente con leggi n. 120 del 2020 e 108 del 2021 e s.m.i., l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, libero accesso al mercato, rotazione degli operatori economici, efficienza ed efficacia
- b. per i contratti di lavori di importo fino alle soglie di cui all'articolo 35, in deroga all'articolo 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, a sua volta derogato dalle vigenti disposizioni di cui al combinato disposto dei decreti-legge nn. 76 del 2020 e 77 del 2021 – convertiti rispettivamente con leggi n. 120 del 2020 e 108 del 2021 e s.m.i., è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- c. per i contratti di lavori servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Il soggetto attuatore, in deroga all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per gli interventi di cui all'Allegato 1 può affidare i lavori:
 - a. ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica integrato ai sensi delle Linee Guida del MIT del 29 luglio 2021 “per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”.
 - b. ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto anche sotto riserva di legge.
3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'articolo 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può ricorrere, dandone chiara evidenza nel bando di gara ovvero nelle lettere di invito, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 97, commi 2 e 2 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Al fine di ridurre i tempi di gara, il soggetto attuatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure aperte ovvero negoziate senza bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara ovvero nelle lettere di invito. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e può provvedere, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

5. Il soggetto attuatore individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.
6. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
7. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sulla base del costante orientamento interpretativo di cui all'art. 32, comma 10 del Codice Appalti, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, è facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.
8. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
9. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'approvazione degli interventi che costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'articolo 5 della presente ordinanza.
10. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.
11. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica nel comune di Forio si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché ogni norma di legge o di regolamento, anche successiva all'entrata in vigore della presente ordinanza, che introduca regimi procedurali di maggiore semplificazione o accelerazione per la selezione degli operatori economici e per l'esecuzione degli appalti.

Art. 4

(Premio di accelerazione e penale in caso di ritardo)

1. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, la Stazione appaltante può prevedere che all'esecutore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine inizialmente concordato, in coerenza con il cronoprogramma degli interventi.
2. Il premio di accelerazione è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte e può essere riconosciuto successivamente all'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità.
3. Al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore sia applicata, in caso di ritardo, una penale in misura superiore a quella di cui all'articolo 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche alle procedure già avviate per le quali non sia stato già pubblicato il bando o stipulato il contratto in caso di affidamento diretto.

Art. 5

(Conferenza dei servizi speciale)

1. Per l'approvazione dei progetti e per l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

necessari alla realizzazione del progetto, è istituita la Conferenza di servizi speciale, secondo modalità semplificate e con termini ulteriormente ridotti, nei rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.

2. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su aree naturali protette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione delle stesse, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni.
3. La Conferenza è indetta dal Commissario straordinario o suo delegato, che la presiede e ne dirige i lavori che possono svolgersi anche in modalità telematica. La Conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.
4. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
5. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza viene immediatamente trasmessa in modalità telematica al comune ai fini della verifica e dell'approvazione dei relativi progetti ai sensi rispettivamente degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

7. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione Campania.
8. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'articolo 1.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché quelle previste dall'articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016, non trovano applicazione qualora il soggetto attuatore abbia comunque già acquisito tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso necessari ai fini dell'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 6

(Collegio consultivo tecnico)

1. In deroga all'art. 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 la costituzione del Collegio consultivo tecnico è sempre facoltativa indipendentemente dall'importo del contratto posto a base di gara.
2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'articolo 6, del citato decreto legge n. 76 del 2020.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

Art.7

(Monitoraggio e controllo delle azioni dei Soggetti attuatori)

1. Il Commissario straordinario svolge un costante monitoraggio delle attività e del rispetto del cronoprogramma di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, al fine di garantire il rispetto dei tempi per l'adozione dei pareri e delle autorizzazioni e di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, necessario per l'avvio e la conclusione delle procedure, nonché la tempestiva realizzazione delle attività.
2. Il Dirigente della struttura commissariale competente, nomina un responsabile del monitoraggio con il compito di interfacciarsi con continuità con il Soggetto attuatore e con gli esecutori delle opere, nonché di produrre con cadenza mensile un resoconto, con l'indicazione dello stato di attuazione dell'intervento, di eventuali problematiche riscontrate, e con la valutazione di possibili rischi e le conseguenti proposte di azioni volte alla soluzione dei problemi insorti.
3. I Soggetti attuatori sono tenuti a procedere al monitoraggio ogni 30 giorni nelle modalità definite con determina del dirigente della struttura commissariale competente.
4. Il Commissario straordinario pubblica i dati relativi alle attività dei Soggetti attuatori sul proprio sito istituzionale, al fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle azioni poste in essere e del loro avanzamento.

Art. 8

(Disposizioni in materia di poteri sostitutivi)

1. In relazione agli interventi previsti e disciplinati dalla presente ordinanza speciale, il Commissario adotta i provvedimenti amministrativi ed esercita ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della loro realizzazione.
2. Decorso inutilmente il termine, fissato dalla legge o dal cronoprogramma degli interventi, nonché in tutti i casi di ingiustificato ritardo per la conclusione dei procedimenti o dei subprocedimenti e per l'adozione dei provvedimenti e degli atti, anche preparatori, istruttori



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

o endoprocedimentali necessari per la spedita realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza speciale, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'indizione della procedura selettiva per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti alla progettazione, l'appalto di altri servizi, le forniture, l'appalto per l'esecuzione dei lavori, la nomina del RUP, la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020, ogni altro atto che si renda necessario per la prosecuzione e la urgente conclusione delle procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario, in deroga all'articolo 2, commi 9-bis e 9-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, invita il soggetto attuatore a provvedere entro un termine stabilito, con l'avvertenza che, in caso di ulteriore ritardo, avvalendosi della Struttura commissariale, provvederà in via sostitutiva all'adozione dell'atto o degli atti non tempestivamente adottati dal comune.

3. Gli atti adottati dal Commissario straordinario nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 2 sono imputati ad ogni effetto giuridico esclusivamente al soggetto attuatore inadempiente.

Art. 9

(Modalità di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere individuate nelle OO.SS.)

1. Le somme stanziare con la presente Ordinanza in favore del Soggetto attuatore sono erogate secondo le seguenti modalità:
 - Per il 10% all'atto della consegna dei servizi di progettazione, al netto delle anticipazioni già erogate con precedenti provvedimento della Struttura del Commissario;
 - Per il 30% all'atto di stipula del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori;
 - Per la parte ulteriore, su presentazione dei S.A.L., ciascuno per un importo massimo del 20%, per un importo totale non superiore al 40%;
 - per il residuo saldo del 20%, a seguito della certificazione della regolare esecuzione (o del collaudo) dei lavori e dell'approvazione della contabilità finale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

2. L'importo massimo delle spese tecniche ammissibili a contributo è stabilito progressivamente e a scaglioni, come percentuale dell'importo dei lavori e dei costi per la sicurezza, come segue:
 - fino a 500.000, si applica una percentuale del 12,5%;
 - per la parte eccedente € 500.000 e fino a € 2.000.000 si applica una percentuale pari a 10%;
 - per la parte eccedente € 2.000.000 si applica una percentuale pari a 7,5%.Gli importi così calcolati sono comprensivi di spese ed oneri accessori e sono al netto di IVA ed oneri previdenziali.
3. Per spese tecniche si intendono le spese relative: alla progettazione e direzione lavori; al coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva; alla verifica del progetto, ai sensi dell'art. 26 d.lgs. n. 50/2016; al collaudo, con esclusione delle indagini geologiche e di altre eventuali prestazioni specialistiche.
4. Per i casi nei quali la norma preveda il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, è possibile riconoscere tale importo entro il suddetto contributo forfettario, solo qualora lo stesso venga inserito nella rendicontazione finale, allegando il documento comprovante l'avvenuto versamento ai destinatari finali della quota spettante.
5. Non è autorizzato l'utilizzo di economie derivanti da ribassi d'asta. Il Commissario con proprio decreto provvede eventualmente ad autorizzare, su richiesta dei Soggetti attuatori e previa verifica tecnico-amministrativa circa l'ammissibilità della richiesta, eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, devoluzioni, specificazione dell'oggetto, rettifiche, accorpamenti o suddivisione degli interventi di cui alla presente Ordinanza.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 10.641.354,63 al netto delle somme già finanziate secondo le modalità di cui alle premesse della presente ordinanza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

2. La somma complessiva degli importi indicati all'articolo 1 della presente ordinanza trova copertura a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto legge n. 109 del 2018, che presenta la necessaria disponibilità. L'onere finanziario complessivo degli interventi previsti nella presente ordinanza viene imputato, preso atto degli stanziamenti di cui all'art. 1, comma 737 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e tenendo conto della attestazione a firma dei dirigenti competenti della struttura commissariale, contenente la valutazione di impatto finanziario e i cronoprogrammi delle attività oggetto della presente ordinanza, quanto a:
 - euro 2.120.182,98 nell'annualità in corso;
 - euro 4.968.661,48 nell'esercizio 2024;
 - euro 3.552.510,18 nell'esercizio 2025.
3. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
4. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., il comune deve proporre al Commissario straordinario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico.
5. Per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni locative temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo delle funzioni pubbliche, nelle more della riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici oggetto della presente ordinanza, il Soggetto attuatore può imputare le relative somme, nel limite del 3% dell'importo stanziato per ciascun intervento con la presente ordinanza nel relativo quadro economico. Per le esigenze locative riguardanti gli istituti scolastici trova applicazione l'art. 26, comma 2, lett. b) del DL 109/2018.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

**Articolo 11
(Entrata in vigore)**

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Campania, al comune di Forio, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei Conti.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario straordinario: <https://sismaischia.it> e nell'Albo Pretorio del comune di Forio.
3. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini

Allegati:

- 1) Relazione istruttoria a firma del tecnico designato e del dirigente competente della Struttura commissariale
- 2) Attestazione a firma dei dirigenti competenti della struttura commissariale, contenente la valutazione di impatto finanziario e i cronoprogrammi